

Campania - L.R. n. 13 del 5 giugno 1996. – Artt. 1-8

Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania. ⁽²⁾

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 14 giugno 1996, n. 36.

(2) A decorrere dal 1° gennaio 2013 è soppresso l'assegno vitalizio previsto dalla presente legge, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 24 dicembre 2012, n. 38.*

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Trattamento indennitario dei consiglieri regionali.

1. Per garantire il libero svolgimento del mandato, nello spirito dell'art. 69 della Costituzione ed in attuazione dell'art. 20 dello Statuto della Regione Campania, al consigliere regionale è attribuita una indennità.

2. Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali si articola in:

- a) indennità di carica;
- b) indennità di funzione;
- c) rimborso spese per l'esercizio del mandato;
- d) indennità di fine mandato ⁽³⁾.

2-bis. Agli assessori regionali di cui al comma 1 è corrisposto, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, il trattamento indennitario di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) ⁽⁴⁾.

2-ter. L'importo dell'indennità di carica e dell'indennità di funzione, nonché delle spese di esercizio del mandato dei consiglieri e degli assessori, non può eccedere l'importo complessivo come individuato ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legge 174/2012* ⁽⁵⁾.

**Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.**

2-quater. La partecipazione alle commissioni consiliari è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di diarie, indennità di presenza e rimborsi spesa comunque denominati ⁽⁶⁾.

2-quinquies. Non possono cumularsi indennità, gettoni di presenza, rimborsi o compensi comunque denominati derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di assessore o di consigliere regionale, e comunque da incarichi conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, oppure da enti ai quali la Regione partecipi. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare per uno solo dei trattamenti previsti ⁽⁷⁾.

2-sexies. I consiglieri e gli assessori regionali hanno facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, al trattamento indennitario di cui al comma 1. Tale rinuncia comporta la riduzione della base imponibile contributiva ai fini del trattamento previdenziale e deve essere formalizzata con nota scritta da inviare al Presidente del Consiglio regionale o, per gli assessori, al Presidente della Giunta regionale. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono destinati ad incrementare gli interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019 ⁽⁸⁾.

(3) Comma così sostituito dall'*art. 2, L.R. 2 luglio 1997, n. 17* e dall'*art. 2, comma 1, lettera a), punto 1), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali si articola in:

a) indennità di carica;

a-bis) indennità di funzione;

b) indennità di funzione;

c) rimborso spese per l'esercizio del mandato;

d) indennità di fine mandato.».

**Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.**

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera a), punto 2), *L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera a), punto 2), *L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(6) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera a), punto 2), *L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(7) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera a), punto 2), *L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(8) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 20 gennaio 2017, n. 3*, a decorrere dal 20 gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 1 della stessa legge).

**Capo - II Indennità di carica, di funzione, di missione e
rimborso spese**

Art. 2

Indennità di carica.

1. L'indennità di carica mensile dei consiglieri regionali è pari al sessanta per cento dell'importo individuato dalla Conferenza Stato - regioni ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 174/2012* ⁽⁹⁾.

2. [Le variazioni dell'indennità di carica percepita dai componenti della Camera dei deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali ad essa ragguagliata. Le variazioni delle due indennità hanno la medesima decorrenza] ⁽¹⁰⁾.

**Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.**

3. [L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di Amministratore, Sindaco o Revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, nonché da Enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da Enti ai quali la Regione partecipi] ⁽¹¹⁾.

4. I consiglieri regionali che ricoprono taluno degli incarichi anzidetti sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità, le indennità o gli assegni percepiti per tale ragione, affinché il loro ammontare sia detratto dalle indennità di funzione e di carica richiamate dai commi precedenti.

5. [Ai fini dell'attuazione della disposizione dei commi precedenti e per l'assolvimento dei compiti in materia attribuiti dall'ordinamento della Camera dei Deputati al Presidente, all'Ufficio di Presidenza ovvero alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvedono i corrispondenti organi del Consiglio regionale] ⁽¹²⁾.

6. [Ove nell'ordinamento della Camera dei deputati, anche con successive disposizioni, siano previste funzioni in materia da assolversi da organismi non presenti nel Consiglio regionale, il Presidente, sentiti collegialmente i Presidenti dei Gruppi Consiliari, individua il corrispondente organo consiliare regionale] ⁽¹³⁾.

(9) Comma prima modificato dall'art. 53, L.R. 26 luglio 2002, n. 15 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b), punto 1), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura di quattro quinti dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261».

(10) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(11) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello

della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(12) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2), *L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(13) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2), *L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(giurisprudenza)

Art. 3

Trattenute sulla indennità di carica.

1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 2 è effettuata una trattenuta obbligatoria del cinque per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera d). I corrispondenti importi sono versati mensilmente su apposito capitolo del bilancio della Regione Campania ⁽¹⁴⁾.

2. I consiglieri regionali che, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, optino, in luogo dell'indennità di carica di cui all'art. 2, per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione ai fini della indennità di fine mandato del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione ⁽¹⁵⁾.

2-bis. A decorrere dalla IX legislatura la misura dell'indennità di fine mandato è pari ad una mensilità lorda dell'indennità di carica per ogni anno di mandato, per un massimo di dieci anni ⁽¹⁶⁾.

2-ter. L'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non sono rieletti, o che non si ripresentano alla candidatura, a condizione che hanno versato il contributo di cui al comma 1 ⁽¹⁷⁾.

**Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.**

2-quater. L'indennità spetta altresì ai consiglieri regionali che cessano dalla carica nel corso della legislatura; non spetta in caso di annullamento dell'elezione ⁽¹⁸⁾.

2-quinquies. Su istanza dell'interessato, è prevista la restituzione dei contributi effettivamente versati per l'indennità di fine mandato nel periodo successivo ai dieci anni previsti dal comma 3. In tale ipotesi al richiedente non si applica il comma 2-ter ⁽¹⁹⁾.

2-sexies. La Giunta regionale provvede al trasferimento al Consiglio delle quote necessarie alla copertura delle spese di liquidazione delle indennità di fine mandato ⁽²⁰⁾.

(14) Comma modificato dall'art. 3, L.R. 2 luglio 1997, n. 17, dall'art. 29, comma 1, L.R. 19 gennaio 2007, n. 1, dall'art. 1, comma 83, L.R. 24 gennaio 2010, n. 2 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), punto 1), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Tali importi vengono versati mensilmente sul capitolo 2622 dell'entrata del bilancio di previsione della Regione Campania, con versamento dei contributi trattenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 5 giugno 1996, n. 13. La norma di cui al comma 1 non si applica ai consiglieri che hanno versato i contributi per almeno 15 anni. Al termine della legislatura la Giunta regionale provvede alla remissione al Consiglio delle quote necessarie alla copertura delle spese di liquidazione accertate ad avvenuta elezione relativamente ai Consiglieri non rieletti».

(15) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), punto 2), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(16) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), punto 3), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(17) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), punto 3), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello

**Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.**

della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(18) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), punto 3), *L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(19) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), punto 3), *L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(20) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), punto 3), *L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

Art. 4

Diritto alle indennità di carica.

1. La corresponsione dell'indennità di carica decorre dal giorno in cui il consigliere è proclamato eletto e cessa alla data di proclamazione dei nuovi consiglieri regionali ⁽²¹⁾.

2. Ai consiglieri regionali che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa, nel corso della legislatura, le indennità di carica sono corrisposte - rispettivamente fino a quando viene meno o da quando matura il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale.

(21) Comma così sostituito dall'art. 53, *L.R. 26 luglio 2002, n. 15* e dall'art. 2, comma 1, lettera d), punto 1), *L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. La corresponsione dell'indennità di carica ricorre dal giorno in cui è stato proclamato eletto e cessa alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale».

Art. 5

Indennità di funzione.

1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità di carica prevista all'articolo 2, un'indennità di funzione determinata in base ai seguenti criteri:

a) per il Presidente del Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale l'indennità di funzione è pari alla differenza tra gli importi degli emolumenti omnicomprensivi fissati per i Presidenti delle regioni e dei Consigli regionali individuati dalla Conferenza Stato - regioni e gli importi degli emolumenti omnicomprensivi per i consiglieri regionali fissati dalla Conferenza Stato - regioni ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 174/2012*;

b) per i componenti della Giunta regionale e per i Vicepresidenti del Consiglio regionale l'indennità di funzione è pari al sessantacinque per cento dell'indennità di funzione lorda di cui alla lettera a);

c) per i consiglieri questori e per i consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per i Presidenti dei gruppi consiliari e per i Presidenti delle commissioni consiliari ed il Rappresentante dell'opposizione l'indennità di funzione è pari al cinquantacinque per cento dell'indennità di funzione lorda di cui alla lettera a) ⁽²²⁾;

d) per i Vicepresidenti e per i consiglieri segretari delle commissioni istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, l'indennità di funzione è pari al quarantacinque per cento dell'indennità di funzione lorda di cui alla lettera a) ⁽²³⁾.

2. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere regionale che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.

3. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.

4. Qualora una delle funzioni di cui al primo comma sia prorogata, a norma di legge o di regolamento, per periodi successivi alle elezioni per

**Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.**

il rinnovo del Consiglio regionale, il consigliere non rieletto che eserciti tale funzione continua a percepire le indennità di carica e di funzione, e ad essere assoggettato alle trattenute di cui all'art. 3, della presente legge, fino alla scadenza della proroga.

(22) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 7, L.R. 18 gennaio 2016, n. 1, a decorrere dal 19 gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

(23) Comma così modificato dall'art. 4, L.R. 2 luglio 1997, n. 17, dall'art. 1, commi 18 e 105, L.R. 15 marzo 2011, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera e), punto 1), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità di carica, prevista all'art. 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei deputati:

a) al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale una indennità di funzione pari al 25%;

b) ai componenti della Giunta regionale, ai Vicepresidenti del Consiglio regionale ed ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, una indennità di funzione pari al 15%;

c) ai segretari ed ai questori dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una indennità di funzione pari al 10%;

d) ai Vicepresidenti delle Commissioni consiliari permanenti, nonché al consigliere regionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 – Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza), istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, una indennità di funzione pari al 7%;

**Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.**

e) ai Segretari delle Commissioni permanenti, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, una indennità di funzione pari al 4%;

f) al Presidente ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti compete una indennità di funzione pari al 15%.».

Art. 6

Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto.

1. Il consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta per disposizione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta. Il consigliere regionale è autorizzato, altresì, a svolgere missioni fuori regione per ragioni legate ai suoi compiti istituzionali. In tal caso il consigliere è tenuto a dare preventiva comunicazione al Presidente specificandone l'oggetto relato, ovviamente, all'esplicazione piena dei propri compiti istituzionali. Al consigliere regionale compete:

a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, o il mezzo proprio se preventivamente autorizzato dal Presidente del Consiglio regionale o della Giunta regionale nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro ⁽²⁴⁾;

b) [una diaria di L. 100.000 per ogni giornata o frazione, aumentata a L. 200.000 per i viaggi all'estero] ⁽²⁵⁾;

2. [Ogni anno, l'Ufficio di Presidenza provvede ai successivi aggiornamenti con propria delibera] ⁽²⁶⁾.

3.[In relazione alle esigenze connesse alla esplicazione del mandato consiliare, a ciascun consigliere regionale è dovuta per l'intera legislatura, a titolo di concorso spese, il corrispettivo importo mensile di un biglietto ferroviario di prima classe valido per il percorso di tremila chilometri] ⁽²⁷⁾.

4. Il Presidente del Consiglio regionale è autorizzato inoltre a stipulare convenzioni con la Società Autostradale allo scopo di dotare ciascun

**Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.**

consigliere regionale di documenti di libero percorso autostradale sul territorio nazionale a totale carico del consigliere regionale. Tali documenti potranno essere usati dal solo consigliere regionale intestatario ⁽²⁸⁾.

5. [Ai consiglieri regionali viene altresì corrisposto un rimborso forfettario mensile per spese di trasporto variabile in relazione alla distanza fra la loro residenza abituale e la sede del Consiglio regionale, nelle seguenti misure:

a) Ai consiglieri regionali residenti fuori dal capoluogo sede del Consiglio regionale che non hanno a disposizione in uso permanente un'autovettura di servizio è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto determinato sulla base:

1) del costo chilometrico previsto dalle vigenti tabelle ACI;

2) della percorrenza chilometrica tra il comune di residenza ed il comune sede del Consiglio regionale ovvero dietro presentazione dei biglietti di viaggio ⁽²⁹⁾.

b) Ai consiglieri regionali residenti nel capoluogo sede del Consiglio regionale è corrisposto un rimborso forfettario pari ad euro 100 ⁽³⁰⁾] ⁽³¹⁾.

6. I consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio non hanno diritto al rimborso spese di cui al presente comma.

(24) Lettera così modificata dall'art. 5, L.R. 2 luglio 1997, n. 17 e dall'art. 2, comma 1, lettera f), punto 1), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(25) Lettera così modificata dall'art. 5, L.R. 2 luglio 1997, n. 17 e poi soppressa dall'art. 2, comma 1, lettera f), punto 2), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(26) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera f), punto 3), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della

sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(27) Comma abrogato dall'*art. 30, comma 3, L.R. 19 gennaio 2009, n. 1.*

(28) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera f), punto 4), *L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(29) Le attuali lettere a) e b) così sostituiscono le originarie lettere a), b), c) e d) per effetto dell'*art. 29, comma 2, L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.* Successivamente detto comma è stato abrogato dall'*art. 30, comma 2, primo periodo, L.R. 19 gennaio 2009, n. 1.* È utile sottolineare, in mancanza di una indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con l'abrogazione del citato comma 2, l'intenzione del legislatore sia stata quella di ripristinare il testo del comma 5 del presente articolo precedente alla sostituzione delle originarie lettere a), b), c) e d) da esso disposta, con la presente lettera e con la lettera b); qualora così fosse si concretizzerebbe la reviviscenza della preesistente formulazione dello stesso, le cui lettere tornerebbero ad essere pertanto le seguenti:

«a) lire 100.000 mensili per i residenti nel capoluogo della regione o in comuni distanti fino a 15 chilometri dal capoluogo medesimo;

b) lire 200.000 mensili per i residenti in comuni distanti da 16 a 45 chilometri dal capoluogo della regione;

c) lire 400.000 mensili per i residenti in comuni distanti da 46 a 100 chilometri dal capoluogo della regione;

d) lire 600.000 mensili per i residenti in comuni distanti oltre 100 chilometri dal capoluogo della regione.».

(30) Le lettere a) e b) così sostituiscono le originarie lettere a), b), c) e d) per effetto dell'*art. 29, comma 2, L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.* Successivamente detto comma 2 è stato abrogato dall'*art. 30, comma 2, primo periodo, L.R. 19 gennaio 2009, n. 1.* È utile sottolineare, in mancanza di una indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con l'abrogazione del citato comma 2, l'intenzione del legislatore sia stata quella di ripristinare il testo del comma 5 del presente articolo

**Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.**

precedente alla sostituzione delle originarie lettere a), b), c) e d) da esso disposta, con la presente lettera e con la lettera b); qualora così fosse si concretizzerebbe la reviviscenza della preesistente formulazione dello stesso, le cui lettere tornerebbero ad essere pertanto le seguenti:

«a) lire 100.000 mensili per i residenti nel capoluogo della regione o in comuni distanti fino a 15 chilometri dal capoluogo medesimo;

b) lire 200.000 mensili per i residenti in comuni distanti da 16 a 45 chilometri dal capoluogo della regione;

c) lire 400.000 mensili per i residenti in comuni distanti da 46 a 100 chilometri dal capoluogo della regione;

d) lire 600.000 mensili per i residenti in comuni distanti oltre 100 chilometri dal capoluogo della regione.».

(31) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 19, L.R. 15 marzo 2011, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 266 dello stesso articolo).

Art. 7

Rimborso spese ⁽³²⁾ ⁽³³⁾.

1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso spese per l'esercizio del mandato nella misura del quaranta per cento dell'importo individuato dalla Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 174/2012* ⁽³⁴⁾.

(32) Articolo modificato dall'*art. 6, L.R. 2 luglio 1997, n. 17* e dall'*art. 24, comma 1, L.R. 5 agosto 1999, n. 5*.

(33) Per l'applicabilità delle disposizioni del presente articolo, vedi l'*art. 1, comma 15, L.R. 31 marzo 2017, n. 10*.

(34) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera g), punto 1), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a

quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Ai consiglieri regionali è stabilita, per ogni anno di mandato, è corrisposta una diaria mensile, a titolo di rimborso spese, nella misura del sessantacinque per cento delle indennità corrispondenti.».

Art. 8

Detrazioni per assenze ⁽³⁵⁾.

1. Ai consiglieri e agli assessori regionali dal rimborso spese per l'esercizio del mandato è detratto l'importo di euro 150,00 per ogni giornata di assenza non giustificata alle sedute del Consiglio, della Giunta, dell'Ufficio di presidenza ⁽³⁶⁾.

1-bis. Con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono individuate le misure per ridurre il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 7 per le assenze non giustificate dei consiglieri regionali alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti per le quali è richiesto il numero legale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno del Consiglio regionale ⁽³⁷⁾.

2. L'assenza è rilevata dalla mancata apposizione della firma sul registro delle presenze, ovvero dalla mancata partecipazione alla votazione per appello nominale, qualora venga a mancare il numero legale ⁽³⁸⁾.

3. Non è considerato assente il Consigliere che prima della votazione per appello nominale abbandona i lavori del consiglio per dissenso espressamente dichiarato in aula ⁽³⁹⁾.

4. Si considera presente il consigliere regionale che abbia partecipato ad altra riunione - in tutto o in parte contemporaneamente - del Consiglio, della Giunta, della conferenza dei Presidenti dei Gruppi, dell'Ufficio di Presidenza, della Giunta per il regolamento, del collegio dei revisori dei conti della regione della Commissione di cui è componente o si trovi in missione fuori regione su disposizione del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio regionale. I componenti del gruppo misto comunicano al Presidente del Consiglio regionale le commissioni a cui intendono far parte ⁽⁴⁰⁾.

**Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.**

5. È ritenuta assenza giustificata quella dovuta a malattia e/o a infortunio purché tempestivamente comunicata agli uffici competenti ⁽⁴¹⁾.

6. È ritenuto, altresì, assente giustificato il consigliere che, per impedimento, non partecipi a riunioni collegiali e si faccia sostituire, laddove consentito dal regolamento, da altro consigliere del medesimo gruppo d'appartenenza ⁽⁴²⁾.

(35) Ferma restando la vigenza del presente articolo vedi quanto dispone l'*art. 44, comma 3, L.R. 26 luglio 2002, n. 15.*

(36) Comma così modificato dall'*art. 52, comma 25, lettera a)*, *L.R. 27 gennaio 2012, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53 della stessa legge*) e poi così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera h), punto 1)*, *L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. Sul rimborso spese di cui al precedente articolo 7 è applicata una decurtazione del 3% per ogni giornata di assenza ingiustificata alle sedute del Consiglio, della Giunta, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni permanenti e speciali e commissioni d'inchiesta.».

(37) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 38*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*).

(38) Il presente comma, già modificato dall'*art. 7, L.R. 2 luglio 1997, n. 17*, è stato poi così sostituito dall'*art. 29, comma 3, lettera a)*, *L.R. 19 gennaio 2007, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «2. L'assenza è rilevata dalla mancata opposizione del firma sul registro delle presenze.».

(39) Comma così sostituito dall'*art. 29, comma 3, lettera b)*, *L.R. 19 gennaio 2007, n. 1*. Il testo originario era così formulato: «3. Non è considerata assenza il dissenso e/o altra motivazione politica dichiarata.».

(40) Comma così modificato dapprima dall'*art. 7, L.R. 2 luglio 1997, n. 17* e poi dall'*art. 52, comma 25, lettera b)*, *L.R. 27 gennaio 2012, n. 1*,

**Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.**

a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53 della stessa legge).

(41) Comma aggiunto dall'*art. 7, L.R. 2 luglio 1997, n. 17.*

(42) Comma aggiunto dall'*art. 7, L.R. 2 luglio 1997, n. 17.*